

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 08026/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8026 del 2025, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Lorenzo De Miceli, Giuseppe La Mendola, Fabiana Ruta, Salvatore Sciarratta,
rappresentati e difesi dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio
digitale come da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia,
l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, l'Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege*
dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n.
12;

per l'annullamento, previa concessione di misure cautelari,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- dell'Avviso n. 18491 del 16 aprile 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito,
dell'U.S.R per la Sicilia, Ufficio III – Dirigenti scolastici – Personale della Scuola –

Affari Legali e contenzioso, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale del "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024*" in ragione della soglie minime stabilite per la regione Sicilia in riferimento alle classi di concorso AM30 - Musica nella scuola secondaria di I grado e A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;

- dell'esito della prova scritta del concorso *de quo* sostenuta dall'odierna parte ricorrente nella parte in cui è stato attribuito allo stesso un punteggio inferiore alla soglia minima prevista;

- dell'Avviso n. 13123 del 9 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, con cui l'Amministrazione ministeriale ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la successiva prova del concorso *de quo* per la classe di concorso B023

Laboratori per i servizi socio-sanitari in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;

- dell'avviso n. 31042 del 7 maggio 2025 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'U.S.R. per la Puglia, Direzione Generale, Ufficio II, con cui la PA ha reso noti i candidati ammessi a sostenere la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A018 - Filosofia e Scienze Umane in funzione dell'aggregazione territoriale con la regione Siciliana;

- dell'Avviso n. 19866 pubblicato in data 23 aprile 2025 sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia con cui ha comunicato la lettera estratta, "c", per la prova orale per il concorso *de quo* per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di II grado;

- dell'avviso n. 23163 con cui l'Amministrazione ministeriale ha comunicato il necessario rinvio per allerta meteo della prova orale calendarizzata per giorno 15 maggio u.s. per la classe di concorso A026 - Matematica nella scuola secondaria di

II grado;

- dell'avviso n. 20777 del 29 aprile u.s con cui la PA. ha proceduto alla convocazione per la prova orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A026 - Matematica, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 18582 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 16 aprile 2025, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 19024 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 17 aprile 2025, con cui la p.a. ha comunicato l'estrazione della lettera "p" per le prove pratica ed orale del concorso;
- dell'Avviso n. 19244 pubblicato sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Sicilia in data 18 aprile 2025, con cui la p.a. ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso AM30 (ex A030) - Musica nell'istruzione secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- del calendario della prova orale del concorso, per la classe di concorso di interesse dei ricorrenti, nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'avviso n. 13560 del 14 maggio nonché 14130 del 20 maggio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha proceduto alla convocazione per le prove pratica ed orale dei candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso B023 - Laboratori per i servizi socio-sanitari nella parte in cui non include il nominativo dei ricorrenti;
- dell'Avviso n. 28585 del 22 aprile 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la scelta traccia lezione simulata e prova orale per i candidati che hanno superato la prova scritta per la classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;
- dell'Avviso n. 32050 del 14 maggio 2025, con cui l'USR Puglia ha proceduto alla Convocazione dei candidati per la prova orale e per la prova pratica della classe di concorso A018 Filosofia e Scienze Umane-Basilicata e Sicilia;

- del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;
- dell'art. 8, comma 2, del bando di concorso, laddove è previsto che *“Alla prova orale è ammesso, sulla base dell'esito della prova scritta, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso nella regione per la singola classe di concorso o tipologia di posto, a condizione che il candidato consegua il punteggio minimo di 70 punti su 100”*, poiché lesivo degli interessi della parte ricorrente;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso de quo;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

Per l'adozione di idonee misure cautelari

volte a disporre l'ammissione dell'odierna parte ricorrente alla prova successiva del “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024” e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle l'inclusione nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova successiva, attualmente in corso di svolgimento per la Regione Siciliana, e la previsione di una prova concorsuale suppletiva.

e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle amministrazioni intime

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga l'ammissione di parte ricorrente alla prova orale e/o pratica del concorso e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell'inclusione di parte ricorrente nell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e/o pratica.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sciarratta Salvatore il 1° ottobre 2025:

per l'annullamento, in parte qua, previa adozione di idonee misure cautelari

- del decreto n. prot. 30704 pubblicato sul sito istituzionale dell'USR per la Sicilia in data 26 giugno u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha approvato la graduatoria di merito "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" per la classe di concorso AM30 nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- del decreto n. 32959 pubblicato in data 10 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- il decreto n. 33478 pubblicato in data 14 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto la rettifica della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- nonché il decreto n. 33919 pubblicato in data 29 luglio u.s. con cui l'Amministrazione ministeriale ha disposto l'integrazione della graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse (AM30) nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale dal quale sia potuto derivare pregiudizio alla ricorrente e allo stato non conosciuto.

per l'adozione di idonee misure cautelari

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierno ricorrente di essere ammesso nell'elenco degli idonei nell'ambito del "Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno di cui al D.D.G. n. 3059 del 10 dicembre 2024" e, dunque, prevedere apposita prova orale suppletiva in riferimento alla classe di concorso di suo interesse (AM30);

nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione

intimata

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento dello stesso nell'elenco degli idonei nonchè all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta allo stesso la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale, prevedendo apposita prova orale suppletiva per la classe di concorso di suo interesse (AM30).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, cod. proc. amm.;

Visto l'art. 12 bis, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia, dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia e dell'Ufficio Scolastico Regionale Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa Maria Rosaria Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito *ex art. 12 bis*, d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;

2. Ritenuto, conseguentemente, di dover:

- disporre la conversione del rito, fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
- ordinare la notifica nei confronti del Ministero dell'Economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, in quanto parti necessarie del presente giudizio ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 4, d.l. n. 68/22, da effettuarsi nel termine perentorio di

giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della relativa prova nell'ulteriore termine di giorni cinque, decorrente dal primo adempimento;

3. Ritenuto di procedere sin da ora, per ragioni di economia processuale, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di interesse per ciascun ricorrente;

4. Ritenuti sussistenti i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, per potersi autorizzare la notificazione del ricorso mediante pubblici proclami, con pubblicazione dell'avviso sul *sito web* dell'Amministrazione, secondo quanto disposto con l'ordinanza di questa Sezione n. 836/2019;

5. Ritenuto di dover rinviare, per la discussione dell'istanza cautelare annessa al ricorso per motivi aggiunti, alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, (Sezione Terza *Bis*) dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026.

Manda alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Rosaria Oliva

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO